

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 febbraio 2025, n. 64
"GH Gestione Hospital Srl". Centro residenziale per Cure Palliative (hospice) denominato "Stabat Mater", sito nel Comune di Cerignola (FG), in via Casoria snc.

Dichiarazione di decadenza del parere di compatibilità, per n. 18 posti letto di cui alla D.D. n. 109 del 07/12/2016, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale".

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriali" del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. prevede:

- all'art. 7, comma 4 che: "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.";
- all'art. 7, comma 5 che: "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere

favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 07/12/2016 la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. da parte del Comune di Cerignola (FG) in relazione all'istanza della “Società Cooperativa SPES S.p.A.” di Foggia per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Centro residenziale per Cure Palliative (*hospice*) denominato “Stabat Mater” con n. 18 posti letto, da ubicarsi presso il medesimo Comune, in via Casoria snc.

Con Pec del 07/12/2018 è stata trasmessa la nota prot. n. 200/18 del 06.12.2018, acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/16547 del 12/12/2018, con cui il Presidente della “Società Cooperativa SPES S.p.A.” ha richiesto “*alla Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport – Sezione strategie e governo dell'offerta – Servizio accreditamenti la concessione di una proroga di 4 mesi del termine al rilascio del parere favorevole di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i.*” in relazione alla struttura destinata a Centro residenziale per cure palliative (*hospice*) da denominarsi “Stabat Mater” con n. 18 p.l., da ubicare nel Comune di Cerignola (FG), in Via Casoria snc.

Con nota prot. n. AOO_183/2798 dell'01/03/2019 ad oggetto “*istanza di proroga del parere favorevole di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura destinata a Centro residenziale per cure palliative da denominarsi ‘Hospice Stabat Mater’ con n. 18 p.l., da ubicare in Via Casoria snc – rif. Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia del 7 dicembre 2016 n. 109’. Concessione.*”, indirizzata al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Spes” e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG ed al Sindaco del Comune di Cerignola (FG), la scrivente Sezione ha concesso “*alla ‘Società Cooperativa SPES S.p.A.’ la proroga richiesta di n. 4 mesi, sino al 07/04/2019, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio della struttura destinata a Centro residenziale per cure palliative (Hospice) in oggetto*”.

Con Pec del 04/03/2019, acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/3198 del 12/03/2019, è stata trasmessa la nota prot. n. 36 del 02.03.2019 con cui, premesso che “*dal 7 dicembre 2018 (data dell'originaria scadenza del parere di compatibilità) all'1 marzo 2019 (data di concessione della proroga), la scrivente Cooperativa non ha potuto proseguire i lavori per via dell'incertezza sul se la proroga sarebbe stata concessa da codesto Dipartimento. Tale incertezza ha infatti impedito l'accesso al credito, necessario per finanziare il completamento della struttura (i cui costi sono aumentati per via degli imprevisti intervenuti sugli impianti, come si è rappresentato nell'istanza di proroga) e ha imposto di attendere la conclusione del nuovo contratto di appalto per la conclusione dei lavori*”, il Presidente della “Società Cooperativa SPES S.p.A.” ha richiesto “*la rettifica o comunque una nuova proroga, tale da consentire l'effettivo godimento dell'ulteriore termine di quattro mesi già richiesto, posticipando la scadenza del parere di compatibilità al 7 luglio 2019*”.

Con nota prot. n. AOO_183/3450 del 14/03/2019, ad oggetto “*istanza di proroga del parere favorevole di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura destinata a Centro residenziale per cure palliative da denominarsi ‘Hospice Stabat Mater’ con n. 18 p.l., da ubicare in Via Casoria snc – rif. vs. nota dell'1 marzo 2019, prot. n. AOO_183/2798’. Concessione ulteriori n. 3 mesi.*”, indirizzata al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Spes” e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG ed al Sindaco del Comune di Cerignola (FG), la scrivente Sezione, ad integrazione della sopracitata nota prot. n. AOO_183/2798 del 01/03/2019 ha concesso alla “*Società Cooperativa SPES S.p.A.’ la proroga richiesta di ulteriori n. 3 mesi, sino al 07/07/2019, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio della struttura destinata a Centro residenziale per cure palliative*

(Hospice) in oggetto, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza della verifica di compatibilità”.

Con Pec del 15/04/2019 è stata trasmessa la nota, ad oggetto *“istanza di voltura dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura destinata a Centro residenziale per cure palliative ‘Hospice Stabat Mater’ con n. 18 p.l., Via Casoria snc – rif. vs. prot. N. 38096/8/2016 del 23 dicembre 2016”*, indirizzata al Comune di Cerignola (FG) e, per conoscenza, alla scrivente Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/5112 del 23/04/2019) con cui, premesso, *inter alia*, che:

“ - In data 29 marzo 2019, con atto del Notaio Lembo Anna Maria, è stato sottoscritto il contratto di cessione del ramo d'azienda (Hospice) tra la SPES Soc. Coop. E la GH Gestione Hospital Srl.

- *Per effetto della cessione tutti gli atti, i contratti, le istanze e i titoli amministrativi intestati alla SPES Soc. Coop. relativamente al ramo d'azienda Hospice sono stati trasferiti in capo alla GH Gestione Hospital Srl, compreso quello di locazione dell'immobile in Via Casoria Snc, Cerignola.*

il legale rappresentante della società *“GH Gestione Hospital Srl”* ha richiesto *“La voltura dell'Autorizzazione alla Realizzazione di un Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice) con n. 18 posti letto, da ubicarsi alla Via Casoria snc, denominata ‘Stabat Mater’ dalla SPES Soc. Coop. alla GH Gestione Hospital Srl”*, allegandovi la seguente documentazione:

“- Autorizzazione alla realizzazione di un centro residenziale per Cure Palliative (Hospice) rilasciata dal Comune di Cerignola (FG)

- *Proroga al parere di compatibilità rilasciata dalla Regione Puglia*
- *Atto di cessione del ramo d'azienda Hospice SPES Soc. Coop./GH Gestione Hospital Srl*
- *Atto costitutivo e statuto della società GH Gestione Hospital Srl*
- *Documento di identità del legale rappresentante”.*

Con Pec del 20/05/2019, acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/6674 del 24/05/2019, è stata inviata la nota prot. n. 11340 del 20/05/2019 con cui il Dirigente del S.U.A.P. del Comune di Cerignola (FG) ha trasmesso *“copia dell'Autorizzazione n. 10414/61/2019 rilasciata in data 16.05.2019 in sostituzione dell'Autorizzazione n. 38096/8/2016 del 23/12/2016 per la voltura a favore della società ‘GH Gestione Hospital S.r.l.’ rappresentata legalmente dal dr. Salatto Potito Pio”.*

Alla sopracitata nota risulta allegata l'*“Autorizzazione alla realizzazione di un centro residenziale per cure palliative (hospice)”* del 16/05/2019 (di cui al prot. n. 10414/61/2019) con cui il Sindaco del Comune di Cerignola ha volturato *“l'autorizzazione prot. n. 38096/8/2016 del 23.12.2016 alla realizzazione di una struttura destinata alle erogazioni di prestazioni in regime residenziale non ospedaliero a ciclo continuativo per Cure Palliative (HOSPICE) denominata “STABAT MATER”, nel Comune di Cerignola alla Via Casoria snc, per n. 18 posti letto rilasciata alla SPES Soc. Coop in favore della Società “GH GESTIONE HOSPITAL s.r.l.” con sede legale in Foggia, Via Napoli bivio per Troia SS. 90 km 4,00, P.I. 03133470710, in persona del L.R. e Amministratore Unico dr. Salatto Potito Francesco Pio (...).”.*

Con nota trasmessa alla scrivente Sezione a mezzo raccomandata A/R in data 06/07/2019 (acquisita con prot. n. AOO_183/10014 del 10/07/2019), il legale rappresentante della società *“GH Gestione Hospital Srl”* di Foggia ha richiesto, *“in relazione alla struttura denominata Stabat Mater sita nel Comune di Cerignola (FG) alla via Casoria Snc, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria per: Centro residenziale per le Cure Palliative (Hospice)”.*

Con la medesima nota il legale rappresentante della società *“GH Gestione Hospital Srl”* ha dichiarato quanto segue:

“1. Che la struttura:

- rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro;
- è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 3 del 13 gennaio 2005 e s.m.i. (colonna di sinistra) e dal DPCM del 20 gennaio 2000;
- che la direzione sanitaria/responsabilità è affidata al dott. D'Alessandro Giuseppe nato (...) il 17/01/1951, Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti il 26/10/1976 specialista in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Sanità Pubblica presso l'Università degli studi di Roma il 22/07/1983, specialista in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Laboratorio, presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti in data 22/10/1986, specialista in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Direzione e Tecnica Ospedaliera, presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti in data 18/07/1984, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia (...);
- che il personale da impiegare nella struttura è così costituito:

Responsabile Sanitario	1	
Medico Specialista	1	40 ore/settimanali
Medico Specialista	1	24 ore/settimanali
Coordinatore infermieristico	1	38 ore/settimanali
Infermiere Professionale	8	38 ore/settimanali
Personale di assistenza	9	38 ore/settimanali
Fisioterapista	1	14 ore/settimanali
Psicologo	1	16 ore/settimanali
Assistente sociale	1	16 ore/settimanali
Assistente spirituale	1	16 ore/settimanali

(omissis)".

Alla soprarichiamata nota risultano allegati i seguenti documenti:

"(...)

- Dichiarazione di agibilità;
- Autorizzazione alla realizzazione;
- Relazione tecnica descrittiva e planimetrie
- Titoli accademici del Direttore Sanitario
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.lgs. 81/2008
- Documento di identità del legale rappresentante".

Con nota prot. AOO_183/10278/2020 ad OGGETTO: "“GH Gestione Hospital Srl” – Centro residenziale per cure palliative (hospice) denominato “Stabat Mater” con n. 18 posti letto, sito nel Comune di Cerignola (FG) alla via Casoria Snc. Richiesta di integrazione documentale e conferimento di incarico di verifica ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.", la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

" (...)

Con riferimento alla Direzione Sanitaria della struttura, premesso che:

- l'art. 12 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che “Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'art. 15 – nonies del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni“;
- il richiamato art. 15-nonies, comma 1 del D.Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n.183/2010, prevede che “Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza

dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”;

considerato che nell'istanza di autorizzazione all'esercizio del Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice) denominato “Stabat Mater” è nominato quale Responsabile Sanitario della citata struttura il Dott. D'Alessandro Giuseppe, nato il 17/01/1951; premesso, pertanto, che il medesimo Dott. D'Alessandro Giuseppe potrà permanere in servizio quale Responsabile Sanitario non oltre il settantesimo anno di età e, quindi, non oltre il 17/01/2021;

la scrivente Sezione invita il legale rappresentante della società “GH Gestione Hospital Srl” di Foggia:

- a provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente, alla nomina di un (o alla conferma del) Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici ed, in caso di nomina di un diverso soggetto quale Responsabile Sanitario, a trasmettere alla scrivente Sezione entro lo stesso termine il nominativo e la relativa documentazione;*
- in caso di conferma quale Responsabile Sanitario del Dott. D'Alessandro Giuseppe, a trasmettere alla scrivente Sezione, entro lo stesso termine di cui sopra, copia dell'istanza presentata dal Dott. D'Alessandro Giuseppe alla società “GH Gestione Hospital Srl” per la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 17.01.2021) nonché l'autocertificazione resa dal medesimo ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista.*

Posto quanto sopra;

considerato, inoltre, che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 8 (“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”), comma 2 che “Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.”;*
- all'art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.”;*
- all'art. 9, comma 5 che “La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:*
 - a. coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;*
 - b. coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);*
 - c. coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316*

ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;

- d. coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniere);*
- e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;*
- f. coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;*

si invita il legale rappresentante della società “GH Gestione Hospital Srl” di Foggia ad integrare l'istanza di autorizzazione all'esercizio trasmettendo alla scrivente Sezione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

nelle more della trasmissione delle sopraccitate integrazioni documentali da parte del legale rappresentante della “GH Gestione Hospital Srl”, si invita il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Residenziale per cure Palliative (hospice) denominato “Stabat Mater” con n. 18 posti letto gestito dalla società “GH Gestione Hospital Srl”, sito nel Comune di Cerignola (FG), in via Casoria snc, finalizzato alla verifica dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, con particolare riferimento al possesso, da parte della struttura di cui trattasi, dei requisiti minimi, specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i..

Si invita codesto Dipartimento a verificare, altresì, il possesso da parte dei medici in organico dei requisiti normativamente previsti al fine dell'idoneità ad operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative.

A tal fine, si evidenzia che sono considerati idonei ad operare presso le reti dedicate alle cure palliative le seguenti categorie di soggetti:

- 1. i medici provvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013;*
- 2. qualora non siano in possesso di una delle specializzazioni previste dal sopraccitato D.M., i medici che abbiano ottenuto la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative maturata al 01.01.2014 (si specifica che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative in attuazione della disposizione sopra richiamata è stato disciplinato dalla D.G.R. 13 dicembre 2016, n. 2043 ad oggetto “Recepimento Accordo re. Atti n. 1/ CSR del 22 gennaio 2015. D.M. 4 giugno 2015 della Salute – Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013 n. 147. Adozione indicazioni operative al rilascio della certificazione” e con D.D. n. 181 del 27.07.2017 adottata dalla scrivente Sezione è stato stabilito di rilasciare ai medici riportati nell'elenco Allegato “A” la certificazione dell'esperienza professionale necessaria ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative in quanto in possesso del requisito dell'esperienza triennale previsto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147);*
- 3. in carenza dei requisiti sub 1 e 2, i medici che alla data di entrata in vigore della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (i.e., 01.01.2019) sono in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative e sono in possesso,*

cumulativamente, dei seguenti requisiti previsti dall'art. 1, comma 522 della L. n. 145/2018, id est:

- a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli Hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;*
- b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati;*
- c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).*

Si precisa che nelle ipotesi sub 3), nelle more della certificazione da parte della Regione ai sensi della L. n. 145/2018, codesto Dipartimento dovrà verificare il possesso cumulativo alla data del 01.01.2019 dei sopraelencati requisiti in capo ai medici previsti nell'organico del Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) gestito dalla società "GH Gestione Hospital Srl", sito nel Comune di Cerignola (FG), in via Casoria snc.";

Con nota prot. 97255 del 12.10.2020 e successiva nota di sollecito prot. 25437 dell'08/03/2022 il SISP – Dipartimento di prevenzione dell'ASL FG ha richiesto integrazione documentazione alla "GH GESTIONE HOSPITAL S.r.l." a cui la società in oggetto ha riscontrato come segue: *"Spett.le ASL , (...) facciamo presente che per ragioni legate alla grave crisi pandemica (...) la documentazione da Voi richiesta sarà inviata nel minor tempo possibile e comunque entro il 30 giugno 2022."* .

Con nota prot U640122 del 24/12/2024, la scrivete sezione ha comunicato alla Società "GH GESTIONE HOSPITAL S.r.l." quanto segue:

*"Premesso tutto quanto sopra riportato; c
onsiderato che:*

- a seguito di richiesta integrazione doc (nota prot. 97255 del 12.10.2020 e successiva nota di sollecito prot. 25437 dell'08/03/2022 trasmesso alla S.V. dal Dipartimento di Prevenzione ASL FG non è seguita alcuna successiva nota di integrazione documentale in riscontro alle richieste del medesimo Dipartimento di Prevenzione;*
- non avendo ottemperato alle richieste di integrazione necessarie ai fini della verifica dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici per il rilascio del parere favorevole da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'AL FG (propedeutico al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per Centro Residenziale per Cure Palliative - Hospice),*

si comunica, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e dell'articolo 7, commi 4 e 6 della L.R. 9/2017 e s.m.i, al legale rappresentante della l'avvio del procedimento di decadenza dal parere favorevole di compatibilità rilasciato da questa Sezione con D.D. n. 109 del 07/12/2016 per il Centro Residenziale per Cure Palliative - Hospice), con 18 p.l. ubicato nel Comune di Cerignola (FG), alla via Casoria snc, con assegnazione di un termine di gg. 20 per la proposizione di eventuali osservazioni in proposito."

Considerato che:

- la validità biennale del parere di compatibilità rilasciato con la sopra richiamata D.D. n. 109 del 07/12/2016, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di un Centro residenziale per Cure Palliative (hospice) denominato "Stabat Mater" con n. 18 posti letto, da ubicarsi presso il Comune di Foggia,**

in via Casoria snc., su istanza della “Società Cooperativa SPES S.p.A.” il cui ramo di azienda è stato successivamente ceduto alla “GH GESTIONE HOSPITAL S.r.l.”, ” **risulta scaduta in data 07/07/2019** (per effetto dell’ ultima proroga concessa dalla Scrivente Sezione con nota prot. n. AOO_183/3450 del 14/03/2019);

- a seguito di richiesta integrazione doc (nota prot. 97255 del 12.10.2020 e successiva nota di sollecito prot. 25437 dell’08/03/2022) trasmesso al legale rappresentante della “GH GESTIONE HOSPITAL S.r.l.” dal Dipartimento di Prevenzione ASL FG non è seguita alcuna successiva nota di integrazione documentale in riscontro alle richieste del medesimo Dipartimento di Prevenzione;
- non avendo ottemperato, ad oggi, alle richieste di integrazione necessarie ai fini della verifica dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici per il rilascio del parere favorevole da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’AL FG (propedeutico al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio per Centro Residenziale per Cure Palliative - Hospice),
- atteso che non risultano, altresì, pervenute a questa Sezione eventuali osservazioni da parte della “GH GESTIONE HOSPITAL S.r.l.” in riscontro alla sopra riportata nota prot. U640122 del 24/12/2024,

per tutto quanto sopra esposto,

si propone di dichiarare, ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nei confronti della società “GH Gestione Hospital Srl”, sito nel Comune di Cerignola (FG), in via Casoria snc, la decadenza del parere di compatibilità per n. 18 posti letto di cui alla D.D. n. 109 del 07/12/2016 per il Centro residenziale per Cure Palliative (*hospice*) denominato “Stabat Mater”.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di dichiarare, ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nei confronti della società “GH Gestione Hospital Srl”, sito nel Comune di Cerignola (FG), in via Casoria snc, la decadenza del parere di compatibilità per n. 18 posti letto di cui alla D.D. n. 109 del 07/12/2016 per il Centro residenziale per Cure Palliative (*hospice*) denominato “Stabat Mater”;

di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società “GH GESTIONE HOSPITAL S.r.l.”
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Cerignola (FG).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 12 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro